



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale



mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Linee guida

per i Soggetti gestori dei fondi di mutualizzazione

Fase di riconoscimento

Le linee guida proposte con il presente documento non integrano le disposizioni normative in vigore, ma intendono fornire suggerimenti, orientamenti tecnici e indicazioni attuative atti a chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni normative che regolano la procedura di riconoscimento dei Soggetti gestori di Fondi di mutualizzazione e IST settoriali.

Ver.	Motivo della revisione	Data
1.0	Prima emissione	07/10/2020

Sommario

1	Introduzione	1
1.	Sintesi del procedimento di riconoscimento del Soggetto gestore di un fondo	2
2	Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento	3
2.1	Statuto del Fondo	3
2.2	Regolamento del Fondo	4
2.3	Organigramma.....	6
2.4	Domanda di adesione al Fondo	6
2.5	Domanda di adesione alla copertura mutualistica del fondo: contenuti comuni	7
2.6	Contenuti specifici per la domanda di adesione alla copertura mutualistica dei fondi per rischi climatici e sanitari	9
2.7	Contenuti specifici per la domanda di adesione alla copertura mutualistica dei fondi IST settoriali.....	10
2.8	Scheda informativa del Fondo	11
2.9	Elenco agricoltori aderenti al Fondo	12
2.10	Piano economico finanziario triennale	12
2.11	Spese ammissibili.....	17

1 Introduzione

Per gli imprenditori agricoli il confronto competitivo imposto dal mercato globale è difficile da sostenere, specialmente quando situazioni climatiche avverse o gravi crisi di mercato possono pregiudicare i risultati produttivi e di redditività di uno o più anni fino a compromettere, in alcuni casi, la sopravvivenza delle aziende o di intere filiere.

Pertanto, è necessario stimolare la capacità degli imprenditori di conoscere e governare i rischi propri dell'attività agricola, migliorando gli strumenti esistenti e già collaudati e sviluppandone di nuovi, con un approccio olistico e strutturato.

In tale scenario la Misura 17 - Gestione del Rischio del PSRN 2014 – 2020 offre l'opportunità agli imprenditori agricoli di costituire fondi di mutualità e per la stabilizzazione del reddito settoriale. Si tratta di strumenti innovativi di gestione del rischio che consentono di riconoscere agli agricoltori aderenti compensazioni economiche in caso di perdite di produzione causate da eventi climatici avversi, fitopatie, infestazioni parassitarie e malattie degli animali o crisi di mercato. Le coperture proposte dai fondi possono essere sia complementari sia alternative alle più tradizionali polizze assicurative e, come queste ultime, possono beneficiare del sostegno previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I Fondi sono costituiti su iniziativa diretta degli imprenditori agricoli, associati in varie forme (cooperative agricole ed i loro consorzi, società consortili, organizzazioni/associazioni di produttori, consorzi di difesa e RTI costituite in prevalenza da imprese agricole) e possono proporsi come Soggetto gestore (SG), che è tenuto ad accreditarsi presso MIPAAF per ottenere l'autorizzazione a gestire il Fondo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio così come modificato dal Regolamento (UE) n.2017/2393

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea da ultimo con Decisione (2020) 569 del 28 gennaio 2020

DM 10158 del 5 maggio 2016 *Decreto recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013*

DM 1104 del 31 gennaio 2019 *Decreto recante modifiche al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013*

DM 1411 del 7 febbraio 2019 *Decreto recante procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni*

DM 29010 del 19 luglio 2019 *Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica (Decreto Pricing)*

Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) della campagna assicurativa di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal PSRN 2014-2020.

1. Sintesi del procedimento di riconoscimento del Soggetto gestore di un fondo

Ciascun Soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento per un solo fondo, per più fondi dello stesso tipo oppure per più fondi di diversa natura (es. un fondo contro le fitopatie e un fondo per la stabilizzazione del reddito).

IN EVIDENZA

I fondi di mutualizzazione attualmente finanziabili sono:

- i fondi contro i rischi climatici, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie

I fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale – IST attualmente finanziabili sono quelli relativi ai seguenti settori:

- olivicoltura, ortofrutta, frumento duro, latte bovino, latte ovicaprino e avicoltura

Gli agricoltori aderenti al fondo, destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi della normativa nazionale in vigore, così come recepita a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale", nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo;
- essere soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA (per i Fondi IST settoriali - sottomisura 17.3).

Per ottenere il riconoscimento il candidato Soggetto gestore deve presentare un'apposita domanda alla Direzione Generale dello sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF, all'indirizzo PEC cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it, (il cui modello è incluso nel decreto 7 febbraio 2019) allegando i seguenti documenti:

- Statuto del SG
- Organigramma del SG relativamente alla gestione e al controllo del Fondo
- Regolamento del fondo
- Scheda informativa del fondo
- Piano economico-finanziario triennale
- Elenco soci aderenti
- Modello di domanda di adesione al fondo
- Modello di domanda di adesione alla copertura mutualistica
- Deliberazione dell'organo competente del SG relativamente alla costituzione del Fondo

In seguito alla presentazione, le domande di riconoscimento sono oggetto di controlli amministrativi.

Il riconoscimento assume carattere di formalità attraverso l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco dei Soggetti gestori, riconosciuti dal MIPAAF.

ATTENZIONE

In sede di istruttoria verrà verificato che siano presenti e correttamente compilate tutte le sezioni della domanda di riconoscimento di cui all'allegato 1 al DM 1411 del 7/2/2019.

2 Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti caratterizzanti i documenti che il candidato Soggetto gestore dei fondi deve allegare alla domanda di riconoscimento da inoltrare all’Autorità competente.

NOTA BENE

È necessario accertare la conformità e la correlazione tra quanto previsto nel Regolamento, nello Statuto e nei modelli di domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica. In caso di richieste di integrazione documentale da parte dell’Autorità competente è necessario ripresentare ciascun documento con all’interno le integrazioni richieste.

2.1 Statuto del SG

I Soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte dell’Autorità competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto eventualmente già in vigore, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Lo statuto del SG deve necessariamente prevedere i seguenti contenuti:

- la denominazione, la sede legale del SG;
- la data di adozione (allegare la copia autentica dell’atto ufficiale dell’organo competente del SG (ad es. verbale dell’Assemblea dei soci di adozione dello statuto);
- le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte;
- indicazione della gestione del fondo di mutualizzazione tra gli scopi sociali;
- la descrizione delle modalità di istituzione del fondo di mutualizzazione;
- l’indicazione degli organi di gestione e le regole di funzionamento ed elezione;
- i diritti ed i doveri dei singoli aderenti ed i compiti dell’assemblea dei soci;
- le modalità di scioglimento, estinzione dell’associazione e devoluzione del patrimonio;
- le modalità di ammissione e di esclusione dei soci.

NOTA BENE

Data di adozione: si evidenzia che lo statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci; a tal riguardo la data di adozione non va inserita nel testo dello statuto. Inoltre, deve essere allegato l’atto notarile pubblico o la registrazione del documento presso l’Agenzia delle Entrate.

Modalità di istituzione del fondo: deve essere necessariamente esplicitato chi delibera l’istituzione dei Fondi, con eventualmente indicazione degli atti amministrativi da adottare per l’istituzione e l’organo che delibera/approva i regolamenti di funzionamento dei Fondi.

Organi di rappresentanza del fondo: devono essere indicati gli organi che hanno la rappresentanza del fondo e opportunamente descritte le relative modalità di elezione/nomina nonché i compiti e le modalità di funzionamento.

ATTENZIONE

In sede di istruttoria della domanda di riconoscimento verranno verificati i seguenti elementi:

- Data adozione.
- Verifica presenza della gestione del Fondo tra gli Scopi sociali.
- Verifica presenza modalità di istituzione del Fondo.
- Verifica presenza descrizione Organi di rappresentanza.
- Lo statuto deve prevedere l'impegno da parte del Soggetto Gestore del Fondo a comunicare tempestivamente ogni variazione statutaria e/o degli organi sociali.
- Nello statuto è necessario esplicitare le modalità e le tempistiche per il ricorso da parte dell'associato in caso di notifica di esclusione o decadenza del rapporto associativo, o mancato riconoscimento della sussistenza dei requisiti del *de cuius*/socio, in capo all'erede o alla comunione ereditaria.

2.2 Regolamento del Fondo

I Soggetti gestori preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano uno specifico regolamento per ciascuno dei Fondi attivati.

Normativa di riferimento per il Regolamento di un fondo

Articolo 5 del **DM n. 10158 del 5 maggio 2016 s.m.ii.**

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) **Regolamento (UE) n. 1305/2013**

DM 29010 del 19 luglio 2019 Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica (Decreto Pricing)

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con Decisione (2020) 569 del 28 gennaio 2020

Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) della campagna assicurativa di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., dal regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal PSRN 2014- 2020

Il Regolamento del fondo deve prevedere necessariamente i seguenti contenuti:

- scopo perseguito dal fondo con l'indicazione che lo stesso non ha scopo di lucro;
- durata del fondo non inferiore ad anni cinque;
- descrizione degli organi che hanno la gestione del fondo e dei relativi organi di controllo;
- modalità di gestione ed amministrazione del fondo ivi compreso uno specifico riferimento all'obbligo di contabilità separata del fondo rispetto ad eventuali altre attività del SG e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- modalità di partecipazione al fondo, requisiti di ammissibilità dei singoli agricoltori aderenti previsti dall'art.10 comma 3 del DM n.10158/2016 e motivi di esclusione dal fondo;
- durata minima di adesione al fondo non inferiore a tre anni;
- obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori aderenti, delle eventuali compensazioni indebitamente percepite maggiorate degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della compensazione;

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

- modalità e tempistiche di versamento dei contributi per l'adesione al fondo e per l'accesso alla copertura mutualistica annuale;
- criteri generali per la determinazione delle perdite di produzione o dei drastici cali di reddito (compresa la determinazione del trigger event);
- criteri generali per la quantificazione degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti;
- criteri di quantificazione della quota di adesione al fondo e della quota di adesione alla copertura mutualistica annuale, con espresso richiamo alla normativa vigente in materia;
- indicazione delle modalità di scelta dei periti incaricati dal fondo di valutare i danni;
- limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti al fondo;
- obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti di eventuali ulteriori indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati;
- modalità e tempistiche di assolvimento, da parte del SG, dell'obbligo di rendicontazione;
- divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al fondo;
- modalità e tempistiche relative alle ipotesi di successione nel rapporto tra agricoltore e fondo;
- norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del fondo;
- richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

NOTA BENE

Verifica della presenza dello scopo sociale del fondo: nel Regolamento deve essere specificato lo scopo sociale del fondo; in particolare va espressamente specificato che i fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro.

Indipendenza degli strumenti di gestione del rischio: l'adesione alla copertura mutualistica da parte di un agricoltore aderente al Fondo non può essere subordinata alla sottoscrizione da parte dello stesso soggetto di una polizza agevolata, collettiva o individuale. Tale obbligo non è conforme, infatti, all'obiettivo di allargare la platea delle aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio.

Criteri generali per la determinazione delle perdite di produzione o dei drastici cali di reddito: esplicitare il rinvio alle norme di dettaglio che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di perdite dovute ad attacchi parassitari, sarà necessario specificare, per ciascun parassita e coltura e relativamente al metodo di produzione considerato (tradizionale, biologico, integrato), i parametri di riferimento agronomici da considerare per valutare la modalità di gestione aziendale adottata dall'imprenditore.

Indicazione delle modalità di scelta dei periti incaricati dal fondo di valutare i danni: la scelta del corpo peritale deve attenersi, oltre che a valutazioni tecniche, anche alle disposizioni emanate dal MIPAAF (AdG PSRN).

IN EVIDENZA

Nel Regolamento andrebbero inserite soltanto le norme di carattere generale e di indirizzo, per evitare di dover modificare e sottoporre all'approvazione degli organi statutari con eccessiva frequenza il Regolamento stesso e/o le relative appendici. E' preferibile rimandare a specifiche disposizioni dell'organo di gestione del fondo, da emanare quando le circostanze lo richiedono, tutta la regolamentazione dell'attività operativa annuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni annuali di adesione alla copertura mutualistica, le prestazioni erogate dal fondo, le norme di accertamento dei danni e di pagamento delle compensazioni, eventuali franchigie o scoperti che possono essere applicate in sede di definizione delle compensazioni.

ATTENZIONE

In sede di istruttoria della domanda di riconoscimento verranno verificati i seguenti elementi:

- **Data di approvazione del Regolamento:** il Regolamento deve essere approvato dall'organo di competenza del SG (in genere l'Assemblea dei soci). E' necessario allegare copia autentica del verbale relativo all'approvazione. Si ricorda che qualsiasi integrazione o modifica al Regolamento apportata durante l'iter di riconoscimento di SG, richiede un'ulteriore approvazione da parte dell'organo di competenza del fondo comprovata dal relativo verbale di tale organo, che dovrà essere inviata a mezzo PEC all'Autorità competente.
- **Modalità e tempistiche relative alle ipotesi di successione nel rapporto tra agricoltore e fondo:** indicare quali casi di successione si ritengono ammissibili (ad es. subentro, mortis causa) e le relative modalità di gestione della successione, ad esempio facendo rimando alle modalità di verifica delle domande di adesione al Fondo
- **Requisiti di ammissibilità dei singoli agricoltori aderenti:** riportare una clausola risolutiva che preveda la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell'agricoltore aderente dei requisiti di cui all'articolo 10 del DM n. 10158/2016 o nell'ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'aderente agli obblighi di informativa nei confronti del SG.
- **Organi di gestione e di amministrazione del Fondo:** gli organi di rappresentanza descritti nel Fondo devono corrispondere a quanto riportato nell'organigramma. Si ricorda che i membri dell'organo che ha funzioni di controllo sul Fondo, non possono far parte anche dell'organo di gestione del fondo stesso.
- **Norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del fondo:** verificare la presenza delle norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del fondo ai sensi di:
 - art. 3, comma 6 del DM 10158/2016 e s.m.ii.;
 - art. 5, comma 1, lettera p) del DM 10158/2016 s.m.ii.;
 - art. 15, comma 1 del DM 10158/2016 s.m.ii.;
 - art. 6, comma 8, del DM 1411/2019 (applicabile in caso di revoca del riconoscimento).

2.3 Organigramma

L'organigramma è il documento che, rappresentandoli graficamente, individua e descrive, con espresso riferimento alla gestione amministrativa e tecnica, i fondamenti della struttura organizzativa ovvero l'insieme delle scelte attraverso le quali le mansioni sono divise, ordinate e coordinate all'interno di un fondo.

IN EVIDENZA

Verificare la rispondenza con quanto riportato nello statuto e nel regolamento del fondo.

Individuare gli organi preposti alla gestione amministrativa ed alla gestione tecnica del fondo, indicando i relativi rappresentanti e prestando attenzione all'eventuale conflitto di interesse tra le cariche.

2.4 Domanda di adesione al Fondo

Ai fini dell'adesione ai Fondi di mutualizzazione, gli agricoltori aderenti sottoscrivono una domanda che deve prevedere necessariamente:

- richiamo espresso al regolamento del Fondo;
- durata dell'adesione comunque non inferiore ad anni 3;
- quota annuale di adesione al Fondo, modalità e termini di versamento della stessa;

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

- termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

La domanda di adesione dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto gestore ai sensi del DM n.10158 del 5 maggio 2016.

Normativa di riferimento per la domanda di adesione alla copertura mutualistica

Articolo 6 del **DM n. 10158 del 5 maggio 2016**

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) **Regolamento (UE) n. 1305/2013**

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con Decisione (2020) 569 del 28 gennaio 2020 (par. 8.2.4.3.2. Fondi di mutualizzazione e par. 8.2.4.3.3. IST Strumento di stabilizzazione del reddito)

Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) della campagna assicurativa di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal PSRN 2014- 2020

NOTA BENE

Presa visione delle forme/modalità di incasso della quota di adesione al Fondo: sarebbe opportuno che l'agricoltore attestasse in domanda la conoscenza delle forme e modalità di incasso per il versamento della quota previste nella relativa delibera annuale dell'Organo di gestione del fondo.

ATTENZIONE: la domanda di adesione al Fondo è un documento con valenza pluriennale e può essere soggetto a variazione in base alle disposizioni annuali del Fondo. Pertanto, nel modello allegato alla domanda di riconoscimento, non devono essere presenti riferimenti ad annualità, delibere degli organi competenti e importi di quota specifici. In tal senso si suggerisce di prevedere nel modello spazi bianchi o tabelle da compilare in sede di sottoscrizione della domanda. In Allegato 1 si riporta un esempio non esaustivo.

2.5 Domanda di adesione alla copertura mutualistica del fondo: contenuti comuni

Gli agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione, redatta nel rispetto dei contenuti indicati dalla normativa vigente.

Normativa di riferimento per la domanda di adesione alla copertura mutualistica

Articolo 7 del **DM n. 10158 del 5 maggio 2016**

Articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e d) **Regolamento (UE) n. 1305/2013**

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con Decisione (2020) 569 del 28 gennaio 2020 (par. 8.2.4.3.2. Fondi di mutualizzazione e par. 8.2.4.3.3. IST Strumento di stabilizzazione del reddito)

Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) della campagna assicurativa di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., dal regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal PSRN 2014- 2020

Si riportano di seguito i contenuti comuni alle diverse tipologie di Fondi:

- la durata della copertura mutualistica. Nella domanda è necessario esplicitare la data di inizio e la data di fine copertura;
- i rischi coperti;
- il valore assoggettato a copertura;
- la tariffa applicata;
- l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento;
- il contributo associativo a carico dell'agricoltore commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;
- la soglia di danno;
- la franchigia;
- la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili;
- le modalità e le tempistiche di erogazione della compensazione;
- espressa dichiarazione dell'agricoltore aderente di essere a conoscenza che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, l'entità della compensazione dei danni subiti, stabilita a termini di Regolamento, avviene nei limiti della disponibilità finanziaria annuale del Fondo;
- espressa dichiarazione da parte dell'agricoltore aderente di conoscere ed accettare quanto previsto dal Regolamento del Fondo e, se del caso, dalle delibere annuali adottate dall'organo di gestione del Fondo;
- l'impegno dell'agricoltore a consegnare all'Ente Gestore tutta la documentazione, prevista dal Regolamento, per l'accesso alla copertura.

NOTA BENE

Durata della copertura mutualistica: per i Fondi per rischi climatici e fitosanitari la copertura mutualistica deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. Limitatamente alle produzioni vegetali la copertura mutualistica deve coprire l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della domanda. Per i Fondi IST settoriali la copertura mutualistica è riferita alla produzione dell'anno solare.

Valore assoggettato a copertura: il valore assoggettato a copertura riportato in domanda di adesione alla copertura mutualistica deve risultare coincidente con la metodologia di calcolo indicata nel Regolamento.

Importo quota di adesione e modalità e termini di pagamento: nella domanda di adesione alla copertura mutualistica devono essere esplicitate le modalità e i termini di pagamento dell'importo della quota di adesione.

Nel PGRA **non** sono riportati i termini di versamento della quota di adesione alla copertura mutualistica ma esclusivamente i termini di sottoscrizione della relativa domanda.

Nella domanda è necessario prevedere il rimando alle determinazioni degli organi di competenza del Fondo, che annualmente stabiliscono le modalità e i termini di pagamento dell'importo della quota di adesione.

Soglia di danno per i fondi di mutualizzazione per i rischi climatici e sanitari: la percentuale superiore al 30 % della produzione media annua del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'annualità con la produzione più bassa e quella con la produzione più elevata.

Soglia di danno per i fondi IST settoriali: la percentuale di calo di reddito superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Limite di sottoscrizione copertura mutualistica: il termine ultimo per la sottoscrizione della copertura mutualistica è riportato nel PGRA della campagna di riferimento.

Ulteriori indicazioni: nella domanda dovrebbe essere presente l'espressa dichiarazione dell'aderente di essere assicurato tramite polizza collettiva/individuale, indicando se tale assicurazione è relativa alla stessa combinazione Comune/prodotto. Inoltre, è necessario indicare se si tratta di polizza agevolata o meno e, nel caso di polizza agevolata, riportare il numero del PAI prevedendo più campi in caso di PAI per comuni diversi. In caso di Fondi IST, considerata la scadenza prevista dal PGRA per la sottoscrizione della relativa copertura mutualistica, è possibile prevedere in domanda una dichiarazione dell'agricoltore di voler assicurare il prodotto con polizza agevolata/non agevolata.

Gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale. Inoltre, deve essere specificato il metodo di produzione (tradizionale, biologico, integrato) che potrà essere verificato in sede di accertamento del danno attraverso documenti ufficiali rilasciati dagli Organismi di Controllo.

Gli allevamenti oggetto di copertura devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

2.6 Contenuti specifici per la domanda di adesione alla copertura mutualistica dei fondi per rischi climatici e sanitari

Oltre quanto indicato in precedenza, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve inoltre:

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

- riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
- essere basata sul Piano di Mutualizzazione Individuale (PMI) dell'agricoltore aderente, generato dal Sistema di gestione del rischio (SGR), istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, contenente i dati aggiornati del piano culturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale dell'agricoltore;
- prevedere l'impegno da parte dell'agricoltore a comunicare tempestivamente al fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica;
- riportare la dichiarazione dell'aderente che, qualora l'entità complessiva delle compensazioni da riconoscere a tutti i soci aventi diritto nell'anno ecceda la disponibilità finanziaria prevista dal Fondo, l'erogazione delle compensazioni avverrà con una ripartizione proporzionale a tutti i soci aventi diritto;
- riportare la specifica soglia di danno.

NOTA BENE

Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica deve essere inserita la dichiarazione che la stessa si basa sul PMI.

IN EVIDENZA

I fondi di mutualizzazione per i rischi climatici e sanitari, finanziati tramite la sottomisura 17.2 del PSRN 2014 – 2020, erogano compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti al fondo che a seguito di tali eventi abbiano subito una perdita della produzione superiore almeno al 30% della produzione media storica. Qualora si accerti una perdita superiore alla soglia prevista l'agricoltore riceverà un indennizzo fino al 100% della perdita subita.

ATTENZIONE: la domanda di adesione alla copertura mutualistica è un documento con valenza pluriennale e può essere soggetto a variazione in base alle disposizioni annuali del Fondo. Pertanto, nel modello di domanda di adesione alla copertura mutualistica non devono essere presenti riferimenti ad annualità, prodotti e rischi specifici. In tal senso si suggerisce di prevedere spazi bianchi o tabelle da compilare in sede di sottoscrizione della domanda. In Allegato 2 si riporta un esempio non esaustivo.

Il Fondo deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di proteggere l'intera produzione di un determinato prodotto ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni vegetali tale obbligo deve intendersi riferito all'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Per le produzioni zootecniche l'obbligo deve intendersi riferito, per ciascun prodotto, alla consistenza dei capi in produzione per specie animale allevata in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.

Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità oggetto di protezione da parte del Fondo devono essere quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti/capi protetti.

2.7 **Contenuti specifici per la domanda di adesione alla copertura mutualistica dei fondi IST settoriali**

Oltre quanto indicato in precedenza, la domanda di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi IST deve riportare:

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

- il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato;
- il riferimento al PiSRA (la domanda deve essere basata sul Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) e sulla relativa comunicazione di aggiornamento, generati dal Sistema di gestione del rischio, (SGR) istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, contenente i dati aggiornati del piano colturale dell'imprenditore agricolo, così come delineato nel fascicolo aziendale);
- l'impegno da parte dell'agricoltore a comunicare tempestivamente al fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante ad un drastico calo del reddito;
- l'impegno da parte dell'agricoltore a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale e in particolare un utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda in linea con le attività colturali e di allevamento realizzate negli anni di riferimento per la definizione del reddito medio oggetto di protezione e comunque in linea con le ordinarie pratiche imprenditoriali;
- l'indicazione che la compensazione che il Fondo può riconoscere all'agricoltore aderente corrisponde a minimo il 20%, ma inferiore al 70% della perdita di reddito, fermo restando il limite massimo di compensazione pari a 460.000 euro.

NOTA BENE

La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve prevedere la dichiarazione che la stessa si basa sul PiSRA.

IN EVIDENZA

Ai fini dell'attivazione della procedura di indennizzo è necessario che si verifichi il cd. Trigger event ovvero il conclamato verificarsi di un generalizzato stato di crisi di mercato, che determina una variazione negativa del 15% dei Redditi degli Agricoltori rispetto al Reddito medio del triennio precedente. Tale accadimento, che può essere causato da una caduta dei prezzi alla produzione o da un innalzamento dei costi di produzione, è condizione necessaria per attivare le richieste di compensazione da parte degli agricoltori. Il verificarsi della condizione di crisi di mercato è attestata dal MIPAAF (AdG PSRN) con pubblicazione sul proprio sito web (trigger nazionale) e/o dal SG, secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento (trigger del fondo).

2.8 Scheda informativa del Fondo

Ai fini del riconoscimento i Soggetti gestori del fondo devono allegare alla domanda di riconoscimento una scheda informativa del fondo, che preveda specifici contenuti ai sensi del DM n.10158/2016, del decreto attuativo del 7 febbraio 2019 n. 1411 e del PGRA della campagna di riferimento.

I principali contenuti vengono di seguito descritti:

- indicazione del prodotto/i e dei rischi per i quali il fondo fornisce la copertura;
- indicazione del numero di agricoltori aderenti al fondo (corrispondenti al numero riportato nel file Excel);
- indicazione del volume di affari complessivo, calcolato come somma del volume di affari di ciascun aderente (esclusivamente per fondi IST settoriali con almeno 50 aderenti);
- indicazione geografica delle regioni e delle provincie coinvolte nell'operatività del fondo.

NOTA BENE

Prodotto/i e rischi coperti dal fondo: verificare che gli stessi siano contemplati nel PGRA della campagna di riferimento.

In evidenza: la scheda informativa è un documento riepilogativo delle caratteristiche del fondo. Non risulta necessario riportare indicazioni di dettaglio se non quelle sopra indicate e conformi alla normativa vigente.

2.9 Elenco agricoltori aderenti al Fondo

Un ulteriore documento da allegare alla domanda di riconoscimento è l'elenco degli agricoltori aderenti al fondo, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole (art.1 del DPR n.503 del 1 dicembre 1999), di cui il SG dichiara di essere in possesso della domanda di adesione al fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 del DM n.10158/2016 e s.m.ii..

NOTA BENE

L'elenco degli agricoltori aderenti deve essere inviato anche in formato Excel al fine di consentire la verifica del requisito di agricoltore in attività.

ATTENZIONE

In sede di istruttoria della domanda di riconoscimento verrà verificato che il numero di agricoltori attivi aderenti al fondo rispetti il requisito dimensionale del fondo, previsto da normativa. In particolare, per i fondi di mutualizzazione (rischi climatici e sanitari) si verifica l'adesione di almeno 700 agricoltori. Per i fondi IST settoriali è richiesta l'adesione di almeno 150 agricoltori oppure di almeno 50 agricoltori e un volume d'affari complessivo, calcolato come somma del volume d'affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell'esercizio fiscale precedente alla presentazione della domanda. Il volume di affari complessivo deve essere comprovato tramite un documento allegato che attesti il Volume della Produzione Commercializzata (VPC) per singolo agricoltore.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DM n.10158/2016 l'adesione degli agricoltori è comprovata dalla sottoscrizione della domanda di adesione al fondo.

2.10 Piano economico finanziario triennale

I SG dei fondi devono prevedere un **Piano Economico Finanziario Triennale** che rappresenta uno studio dettagliato sulla fattibilità economica del fondo.

Normativa di riferimento

DM n.29010 del 19 luglio 2019 *Decreto di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica (Decreto Pricing)*

Allegato 3 del **DM 1411 del 7 febbraio 2019** (Facsimile)

I contenuti obbligatori che il documento deve riportare sono:

- dati del soggetto gestore;
- descrizione della tipologia del fondo;
- descrizione tipologia di produzioni e rischi assicurabili;
- analisi dei rischi;
- metodologia di calcolo della quota di adesione al fondo;
- metodologia di calcolo della quota di adesione alla copertura mutualistica;
- stima del sostegno finanziario richiesto;
- volume della produzione commercializzata (VPC) da prevedere annualmente;
- stima delle spese di costituzione e gestione del fondo;
- prospetto finanziario pluriennale (prospetto previsionale delle entrate e delle uscite del fondo).

Il Piano Economico deve esporre in maniera chiara e puntuale la metodologia e i valori necessari all'applicazione dei principi di calcolo previsti dal DM 19 luglio 2019, n. 29010. In linea generale nel documento, o in allegato allo stesso, deve essere riportata un'analisi del rischio con metodologia statistico attuariale e il procedimento per la definizione dell'aliquota contributiva proposta per la copertura mutualistica a carico degli aderenti.

Il piano economico triennale deve essere, quindi, costruito sulla base di ipotesi coerenti con l'analisi del rischio sia in termini di frequenza che di risarcimenti.

Per quanto riguarda l'analisi dei rischi:

- in generale, è necessario fornire l'indicazione della fonte dei dati e della pertinenza degli stessi con l'analisi del rischio, nonché delle eventuali limitazioni o integrazioni ad essi apportati;
- compatibilmente con la base dati, la metodologia deve esplicitare con un elevato livello di dettaglio le analisi effettuate per determinare la frequenza in cui si manifestano gli eventi dannosi (trigger event) nonché la misurazione del danno arrecato. Tale analisi deve essere supportata da elementi quantitativi e qualitativi che permettano di comprendere le scelte operate per la definizione della quota di adesione alla copertura mutualistica. In particolare, è necessario che le analisi tengano debitamente in conto le regole di intervento risarcitorio previste dal Fondo.

Nel piano economico triennale è opportuno, inoltre, inserire degli scenari alternativi, migliore e peggiore, a quello base, replicando la tabella 5 dell'Allegato 3 del DM n.1411/2019, al fine di misurare le capacità del Fondo di mantenere la propria sostenibilità anche in condizioni di stress.

E' necessario, infine, specificare il peso ponderale delle produzioni di maggior rilevanza economica per il Fondo tra quelle ammissibili a copertura mutualistica, ed evidenziare la distribuzione della VPC dichiarata dai soci riportati nell'elenco allegato alla domanda all'interno dei raggruppamenti individuati per tipologia di prodotto/rischio/territorio.

Riguardo i dati riferiti al triennio, deve essere illustrato se negli obiettivi previsionali esistono dei fattori interni (ad esempio livello della quota mutualistica) od esterni (ad esempio modifica delle coperture offerte da strumenti di gestione del rischio diversi da quello mutualistico) che possano modificare il livello di adesione al fondo, avendo cura di riportare le attività sostenute ad oggi, e quelle che saranno intraprese, al fine di raggiungere gli obiettivi numerici indicati in termini di nuovi soci e di PLV interessata dal fondo.

NOTA BENE

Descrizione tipologia di produzioni e rischi assicurabili: le tipologie di produzioni e i rischi riportati nel piano economico finanziario triennale devono coincidere con quanto indicato nella Scheda informativa.

Verifica della ragionevolezza della spesa: in fase di istruttoria delle domande di sostegno (presentate dal SG per accedere ai benefici previsti dal PSRN – sottomisure 17.2 e 17.3) è prevista la verifica sulla ragionevolezza della spesa indicata nella domanda stessa per tutte le tipologie di spesa ammissibili.

Quota di adesione alla copertura mutualistica: la quota di adesione alla copertura mutualistica destinata all'erogazione delle compensazioni viene verificata anche in sede di domanda di riconoscimento applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale n. 29010 del 19 luglio 2019 (Decreto Pricing) che indica il tasso massimo ammissibile per i Fondi per rischi climatici e sanitari e il tasso minimo e massimo praticabile dal Fondo IST settoriale. E', pertanto, opportuno esprimere nel piano economico finanziario tale quota in percentuale rispetto alla VPC coerentemente con le misure minime e/o massime previste nel Decreto Pricing.

FOCUS – Il Prospetto finanziario pluriennale (prospetto previsionale delle entrate e delle uscite del fondo)

La tabella 5 dell'Allegato 3 al DM n.1411/2019 denominata "Prospetto finanziario pluriennale", rappresenta un modello di carattere generale e riporta le principali voci delle entrate e delle uscite del fondo; ciascun SG dovrà "personalizzare" il suddetto modello in funzione delle decisioni adottate in merito alla gestione finanziaria del fondo, nei limiti della natura delle entrate e delle uscite previste dall'art. 4 del dm10158/2016.

La declinazione delle singole voci di cui si compone il predetto prospetto, pur tenendo conto dell'impostazione di carattere generale, dovrà, quindi, essere differenziata in base alle scelte operate da ciascun SG. Ad esempio, in conformità alle disposizioni dell'art 13 del DM n.10158/2016 e smi, il SG può decidere o meno di contrarre obbligazioni e/o di investire parte delle disponibilità finanziarie in depositi in conto corrente vincolati e/o in titoli a reddito fisso. Di conseguenza le relative righe della tabella dovranno essere compilate solo in caso di utilizzo di tali opzioni da parte del SG e solo per le annualità di riferimento (uno, due o tutto il triennio).

Sempre a titolo esemplificativo, il SG dovrà chiaramente indicare nel prospetto la fonte finanziaria scelta a copertura delle spese (spese di gestione, compensazioni agli aderenti, etc.) che il SG stesso prevede di sostenere in ciascuno degli anni del triennio.

Con specifico riferimento alle spese di gestione, si ricorda, che il PSRN 2014-2020 prevede sia un contributo alle spese amministrative di costituzione del Fondo (decrementi negli anni per un massimo di un triennio) sia un contributo ad integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica. Appare quindi evidente che le spese di gestione non possono trovare copertura finanziaria (in tutto o in parte) con le risorse rinvenienti dalle quote di copertura mutualistica poiché, se così fosse, si configurerebbe un doppio finanziamento (ovvero un contributo ad integrazione della quota versata dall'agricoltore aderente per la copertura mutualistica ed un ulteriore contributo, in regime di "de minimis", sulle spese di gestione sostenute dal SG del Fondo).

Il SG può decidere di coprire il fabbisogno finanziario relativo alle spese di gestione attraverso:

1. le quote di adesione al Fondo versate dagli aderenti;
2. fondi propri o contributi di altri soggetti pubblici o privati;
3. una parte delle quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli aderenti;
4. una combinazione delle precedenti ipotesi.

Qualora la quota versata annualmente dagli aderenti per la copertura mutualistica comprenda anche un ammontare destinato al pagamento delle spese di gestione, (come ipotizzato nelle casistiche di cui ai punti 3 e 4 nel prospetto finanziario) dovranno obbligatoriamente essere evidenziati i due importi distinguendo, cioè, la quota parte del contributo versato dagli agricoltori aderenti destinata alla copertura mutualistica da quella destinata al pagamento delle spese di gestione. Tale distinzione dovrà essere riportata anche nella domanda di adesione alla copertura mutualistica.

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

La voce “Contributi erogati da soggetti pubblici” dovrà analogamente prevedere sia il contributo sulle spese di gestione sia l’interazione pubblica alle quote di adesione alla copertura mutualistica.

Di seguito si riporta un esempio di compilazione del prospetto nell’ipotesi in cui il SG decida di coprire le spese di gestione scegliendo la combinazione delle ipotesi 1 e 3 (finanziamento di tali spese a norma del PSRN in vigore pari al 70% dell’importo ritenuto ammissibile):

Copertura Spese di gestione (combinazione delle ipotesi n.1 e n.3)		Anno 1	Anno 2	Anno 3
Entrate	Contributi dei soci[1] (quota di adesione al fondo e quota annuale di adesione alla copertura mutualistica)	Q. di A. fondo (10*750=7.500 + 2.500.000 + 92.500)= 2.600.000	Q. di A. cop mut. (rischio) + 2.800.000 + 1.500)= 2.810.000	Q. di A. cop mut.(cop spese di gestione) (10*1200=12.000 + 3.500.000 + 2.000)= 3.514.000
	Mutui e finanziamenti per liquidazione indennizzi ai soci[2]			
	Contributi erogati da soggetti privati[3]			
	Contributi erogati da soggetti pubblici[4]	Q. di A. cop mut. (rischio) 5.833.333,33	6.533.333,33	8.166.666,67
	Risarcimenti assicurativi[5]	Spese di gest. 70.000,00	56.000,00	49.000,00
	Proventi della gestione finanziaria attiva[6]			
	Totale Entrate (A)	8.503.333,33	9.399.333,33	11.729.666,67
Uscite	Indennizzi erogati ai soci[7]	4.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
	Spese di riassicurazione			
	Spese di perizia danni			
	Spese di gestione del fondo[8]	100.000,00	80.000,00	70.000,00
	Oneri finanziari[9]			
	Rimborso quota capitale mutuo/finanziamento[10]			
	Totale uscite (B)	4.100.000,00	9.080.000,00	10.070.000,00
Saldo netto (A-B)	4.403.333,33	319.333,33	1.659.666,67	

1 (Indicare la sommatoria dei contributi ricevuti dai soci a titolo di capitale/quota di adesione al Fondo e di quota di adesione alla copertura mutualistica.)

2 (Indicare gli importi che si prevede di ricevere a titolo di finanziamento/mutuo per l'erogazione di eventuali indennizzi oltre il limite delle disponibilità del Fondo sulla base delle stime operate coerentemente con l'analisi del rischio riportata al precedente punto 2 e con la relativa metodologia statistico-attuariale adottata.)

3 (Indicare gli importi che il Fondo prevede di ricevere a titolo di capitale da soggetti privati non agricoltori attivi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 punti 1 e 2 del D.M. n. 10158/ 2016.)

4 (Indicare gli importi che il Fondo stima di percepire a titolo di contribuzione pubblica ai sensi dell'art. 38 par. 3 e dell'art. 39 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.)

5 (Indicare gli importi che il Fondo stima di percepire a titolo di indennizzo in virtù di eventuali contratti di riassicurazione stipulati dal Fondo)

6 (Indicare i proventi stimati della gestione finanziaria attiva eventualmente operata in ottemperanza all'art. 13 punto 4 del D.M. n. 10158 del 5 maggio 2016.)

7 (Indicare gli importi che il Fondo prevede di erogare a titolo di compensazione finanziaria ai soci aderenti sulla base delle stime operate coerentemente con l'analisi del rischio riportata al precedente punto 2 e con la relativa metodologia statistico-attuariale adottata.)

8 (Indicare l'importo complessivo delle spese di gestione, al lordo dell'eventuale contribuzione pubblica, coerentemente con quanto indicato nella tabella di cui al precedente punto 4 lett. b) del presente Allegato.)

9 (Indicare l'importo degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti o mutui commerciali che il Fondo prevede di dover attivare per l'erogazione di eventuali indennizzi oltre il limite delle proprie disponibilità sulla base delle stime operate coerentemente con l'analisi del rischio riportata al precedente punto 2 e con la relativa metodologia statistico-attuariale adottata.)

10 (Indicare l'importo delle quote capitali che si prevede di rimborsare nell'anno relative agli eventuali finanziamenti o mutui commerciali che il Fondo prevede di dover attivare per l'erogazione di eventuali indennizzi oltre il limite delle proprie disponibilità sulla base delle stime operate coerentemente con l'analisi del rischio riportata al precedente punto 2 e con la relativa metodologia statistico-attuariale adottata.)

Se, invece, il SG decide di finanziare le spese di gestione solo attraverso una parte delle quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli aderenti (ipotesi 3 della casistica indicata), la compilazione del prospetto seguirà il seguente esempio:

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

Copertura Spese di gestione (ipotesi n.3)		Anno 1	Anno 2	Anno 3
Entrate	Contributi dei soci[1] (quota di adesione al fondo e quota annuale di adesione alla copertura mutualistica)	Q. di A. fondo 2.500.000 + Q. di A. cop mut. (rischio) 100.000)= 2.600.000	(0 + 2.800.000 + 10.000)= 2.810.000	(0 + 3.500.000 + 14.000) = 3.514.000
	Mutui e finanziamenti per liquidazione indennizzi ai soci[2]			
	Contributi erogati da soggetti privati[3]			
	Contributi erogati da soggetti pubblici[4]	Q. di A. cop mut. (rischio) Spese di gest. 70.000,00	5.833.333,33 6.533.333,33 56.000,00	8.166.666,67 8.166.666,67 49.000,00
	Risarcimenti assicurativi[5]			
	Proventi della gestione finanziaria attiva[6]			
Totale Entrate (A)		8.503.333,33	9.399.333,33	11.729.666,67
Uscite	Indennizzi erogati ai soci[7]	4.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
	Spese di riassicurazione			
	Spese di perizia danni			
	Spese di gestione del fondo[8]	100.000,00	80.000,00	70.000,00
	Oneri finanziari[9]			
	Rimborso quota capitale mutuo/finanziamento[10]			
	Totale uscite (B)	4.100.000,00	9.080.000,00	10.070.000,00
Saldo netto (A-B)		4.403.333,33	319.333,33	1.659.666,67

Nel caso in cui, infine, il SG decida di coprire le spese di gestione con fondi propri (anche rinvenienti da finanziamenti) o con contributi di soggetti privati o pubblici, scegliendo l'opzione n. 2 di cui alle casistiche precedente, senza quindi prevedere il pagamento di quote di adesione al fondo da parte degli aderenti né alcuna copertura finanziaria a tali spese da parte nell'ambito della quota di adesione alla copertura mutualistica, la compilazione del prospetto seguirà il seguente esempio:

Copertura Spese di gestione (ipotesi n.2)		Anno 1	Anno 2	Anno 3
Entrate	Contributi dei soci[1] (quota di adesione al fondo e quota annuale di adesione alla copertura mutualistica)	Q. di A. fondo 2.500.000 + Q. di A. cop mut. (rischio) 0) = 2.500.000	(0 + 2.800.000 + 0) = 2.800.000	(0 + 3.500.000 + 0) = 3.500.000
	Mutui e finanziamenti per liquidazione indennizzi ai soci[2]			
	Contributi erogati da soggetti privati[3]	100.000,00	10.000,00	14.000,00
	Contributi erogati da soggetti pubblici[4]	Q. di A. cop mut. (rischio) Spese di gestione 70.000,00	5.833.333,33 6.533.333,33 56.000,00	8.166.666,67 8.166.666,67 49.000,00
	Risarcimenti assicurativi[5]			
	Proventi della gestione finanziaria attiva[6]			
Totale Entrate (A)		8.503.333,33	9.399.333,33	11.729.666,67
Uscite	Indennizzi erogati ai soci[7]	4.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
	Spese di riassicurazione			
	Spese di perizia danni			
	Spese di gestione del fondo[8]	100.000,00	80.000,00	70.000,00
	Oneri finanziari[9]			
	Rimborso quota capitale mutuo/finanziamento[10]			
	Totale uscite (B)	4.100.000,00	9.080.000,00	10.070.000,00
Saldo netto (A-B)		4.403.333,33	319.333,33	1.659.666,67

ATTENZIONE

In sede di istruttoria della domanda di riconoscimento verranno verificati i seguenti elementi:

- rispondenza del pricing al decreto MIPAAF n.29010 del 19/07/2019;
- che le tipologie di produzioni e i rischi siano coincidenti con quanto indicato nella Scheda informativa;
- coerenza tabelle del Piano economico finanziario e triennale con quanto previsto all'allegato 3, punti 4 e 5, DM 1411/2019.

In generale i dati economici utilizzati e riportati nei predetti documenti devono poter essere verificati o direttamente presso il soggetto gestore o perché questo ha utilizzato dati statistici ufficiali e consultabili a richiesta (od on-line es RICA od ISMEA).

Coerentemente con quanto disposto dal PSRN 2014-2020, che prevede il finanziamento alle spese amministrative di costituzione del Fondo, decrescenti negli anni, per un massimo di un triennio, si evidenzia che nel primo triennio le spese di costituzione del Fondo devono trovare copertura finanziaria con risorse diverse dalle quote di copertura mutualistica dedicate alla creazione della dotazione finanziaria del fondo per il pagamento delle compensazioni agli aderenti, in quanto si prefigurerebbe un doppio finanziamento.

Al contempo, a partire dal quarto anno di attività del Fondo, possono essere oggetto di contribuzione pubblica solo le quote di adesione alla copertura mutualistica dedicate alla creazione della dotazione finanziaria del fondo per il pagamento delle compensazioni agli aderenti.

2.11 Spese ammissibili

Il sostegno finanziario può essere concesso solo per:

- a. le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli aderenti al Fondo, che per il primo anno di adesione costituiscono anche il capitale iniziale del Fondo;
- b. le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio e in misura decrescente. Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi non potrà, in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 (*de minimis*) per soggetto giuridico;
- c. interessi passivi maturati a fronte di mutui bancari eventualmente contratti dal fondo per liquidare gli indennizzi agli agricoltori.

In riferimento alle spese amministrative sono ammissibili al sostegno esclusivamente i costi sostenuti dal SG del fondo e direttamente collegati alla sua costituzione per l'attività di gestione del rischio, quali (lista non esaustiva):

- canoni di affitto di locali idonei;
- acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico - hardware e software;
- spese per il personale;
- spese generali e gli oneri legali e amministrativi;
- in caso di acquisto di locali, i costi ammissibili sono limitati, in valore, ai canoni di affitto al prezzo di mercato.

IN EVIDENZA

Importo ammesso a contributo: le spese amministrative di costituzione specifiche di ciascun fondo, decrescenti sul triennio, saranno cofinanziate al 70% dell'importo ammesso, fermo restando il limite massimo in valore assoluto, a norma degli aiuti *de minimis*, di 200.000 euro per singolo soggetto gestore.

Spese di costituzione del fondo: al fine di garantire la congruità della spesa per i costi connessi alla costituzione del Fondo, con esclusione del personale, il SG dovrà svolgere preventivamente una verifica di ragionevolezza dei prezzi e reperire almeno tre preventivi di spesa, indipendenti e comparabili tra di loro, da allegare in fase di presentazione della domanda di sostegno, unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni tecnico economiche della scelta.

La voce "spese per il personale" comprende la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività ivi comprese collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici.

- Per quanto riguarda le spese per il personale dipendente o con contratto a tempo determinato, la congruità è valutata in relazione ai contratti nazionali (CCNL) applicabili.
 - Per le collaborazioni e consulenze esterne ai fini della valutazione della ragionevolezza della spesa:
 - per i soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, devono essere presentati almeno tre preventivi.
 - per le persone fisiche non è necessario presentare i tre preventivi qualora il compenso per giornata/uomo sia inferiore/uguale ai seguenti massimali retributivi (richiamati dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali):
 - Fascia A - Professionista o esperto senior con esperienza almeno quinquennale: Max 500,00 €/giorno
 - Fascia B - Professionista o esperto junior con esperienza almeno triennale: Max 300,00 €/giorno
 - Fascia C - Professionista o esperto junior con meno di tre anni di esperienza: Max 200,00 €/giorno
- Tali massimali sono da intendersi al netto dell'IVA.

Per il complesso dei costi sostenuti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. L'IRAP è ammissibile al cofinanziamento dei fondi europei, in coerenza con quanto stabilito dal DPR 22 del 2018 l'Irap solo nelle seguenti casistiche:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull'operazione finanziata.

Spese ammissibili annualità 2019 e 2020: ai sensi del PGRA 2019 e 2020 sono ammissibili esclusivamente le spese di costituzione del Fondo e le quote di adesione alla copertura mutualistica.

ALLEGATO 1
FAC-SIMILE DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO

FONDO _____

ANNO _____

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____ in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola (Ragione Sociale)
_____, con sede in Via _____, N. ____ a
_____ Cap _____ CUA _____ P.IVA
_____ p.e.c. _____

CHIEDE

di aderire al Fondo _____ per l'anno _____ conformemente e nel rispetto di quanto disposto dal DM n. 10158 del 5 maggio 2016 e s.m.i., nonché dal Reg. (UE) 1305/2013 e di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo;

DICHIARA

di essere a conoscenza della richiesta effettuata dal Fondo denominato _____ al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di essere riconosciuto Soggetto Gestore del Fondo _____ ai sensi e per gli scopi previsti nel DM n. 10158 del 5 maggio 2016 e in attuazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 1305/2013;

di accettare lo scioglimento del rapporto di adesione al Fondo, di cui alla presente domanda, fin dall'origine in caso di non riconoscimento da parte del MIPAAF della sopra indicata richiesta;

di aver preso visione del Regolamento del Fondo, anche con riferimento ai termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale, e di accettarne espressamente le previsioni in esso contenute, nonché di quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____;

di impegnarsi all'adesione al Fondo _____ fino a comunicazione di revoca e comunque per un periodo minimo di tre anni, come previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10158 del 5 maggio 2016 e sm.i.;

SI IMPEGNA

altresì al pagamento della quota annuale di adesione al Fondo nelle modalità e termini previsti nel Regolamento del Fondo nonché da quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____ e per come di seguito riassunto:

QUOTA ADESIONE ANNUALE _____	
IMPORTO	€
TERMINI DI VERSAMENTO	
MODALITA' DI PAGAMENTO	

AUTORIZZA

il SG all'accesso anche per via telematica al sistema informativo pubblico per i contenuti del Fascicoli Aziendali, Dichiarazioni IVA e altre banche dati fiscali, contabili e delle Cooperative/O.P. giustificative delle rese aziendali.

Luogo, data

Firma

ALLEGATO 2
FAC-SIMILE DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA

FONDO _____

ANNO _____

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____ in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola (Ragione Sociale)
_____, con sede in Via _____, N. ___ a
_____ Cap _____ CUA _____ P.IVA
_____ p.e.c. _____

CHIEDE

di aderire alla copertura mutualistica del Fondo stesso per l'anno _____ conformemente e nel rispetto di quanto disposto dal DM n. 10158 del 5 maggio 2016 e s.m.i, nonché dal Reg. (UE) 1305/2013 e di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo, per _____ (indicare prodotto/rischio oggetto di copertura per fondi per rischi climatici e sanitari o reddito oggetto di copertura per Fondi IST);

a tal fine si impegna a partecipare alla copertura annuale mutualistica ed al pagamento della relativa quota, nelle modalità e termini previsti nel Regolamento del Fondo nonché da quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____ per come di seguito riassunto:

COPERTURA MUTUALISTICA ANNO _____	
PRODUZIONE/REDDITO OGGETTO DI COPERTURA MUTUALISTICA	
DATA INIZIO/DATA FINE COPERTURA	
QUOTA ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA a carico dell'agricoltore	€
- DI CUI A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE (eventuale)	€
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del Fondo in corso di accettarne espressamente le previsioni in esso contenute nonché di quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____;

di essere a conoscenza che l'entità della compensazione dei danni subiti, stabilita a termini di Regolamento nonché di quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____, avverrà nei limiti della disponibilità finanziaria annuale del Fondo e che (solo per i fondi per rischi climatici e sanitari) qualora l'entità complessiva delle compensazioni da riconoscere a tutti i soci aventi diritto nell'anno ecceda la disponibilità finanziaria prevista dal Fondo, l'erogazione delle compensazioni avverrà con una ripartizione proporzionale a tutti i soci aventi diritto;

Linee guida per i Soggetti gestori – Fase di riconoscimento

di essere a conoscenza dell'obbligo di informativa nei confronti del Soggetto Gestore, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica nonché a comunicare tempestivamente al Fondo gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante all'attivazione della compensazione;

di conoscere ed accettare e di aver ricevuto copia delle condizioni/regole valide per il corrente anno, ivi compresi termini, forme e modalità d'incasso della quota di adesione alla copertura mutualistica;

di conoscere ed accettare che il diritto alla compensazione si attiva per quanto definito dal Regolamento del Fondo nonché di quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____ e comunque esclusivamente per quanto stabilito ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;

di conoscere e accettare che la soglia di danno, per quanto stabilito ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, è pari a ____ % del _____ (indicare la produzione media storica dell'agricoltore per i Fondi per rischi climatici e sanitari o il reddito medio storico dell'agricoltore per i Fondi IST settoriali);

di conoscere ed accettare che il limite di compensazione, per quanto stabilito dal Reg. (UE) 1305/2013, è pari a pari a _____ (**ATTENZIONE:** per i Fondi IST settoriali la compensazione che il Fondo può riconoscere all'agricoltore aderente corrisponde a minimo il 20%, ma inferiore al 70%, della perdita di reddito, fermo restando il limite massimo di compensazione pari a 460.000 euro).

di conoscere ed accettare che la compensazione come stabilito dal regolamento del Fondo nonché di quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____ ed in conformità al Reg. (UE) 1305/2013, è riconosciuta al netto di una franchigia pari a _____;

di conoscere ed accettare che lo scoperto è pari a _____ per quanto stabilito dal regolamento del Fondo nonché per quanto deliberato dagli Organi di competenza del Fondo in data ____ con delibera n. ____;

di impegnarsi a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale, e in particolare un utilizzo delle potenzialità produttive dell'azienda in linea con le attività colturali realizzate negli anni di riferimento per la definizione dell'oggetto della copertura mutualistica, e comunque in linea con le normali pratiche imprenditoriali;

di **non** aver di aver sottoscritto coperture assicurative o mutualistiche integrative **non** agevolate agevolate aventi lo stesso oggetto di copertura;

che il metodo di coltivazione applicato è _____ (tradizionale, biologico, integrato). Si allegano i documenti ufficiali rilasciati dagli Organismi di Controllo;

che la presente domanda è basata sul PMI (Fondi per i rischi climatici e sanitari) /PiSRA (IST settoriali).

Luogo, data

Firma